

- I gestori di un impianto di depurazione sono stati denunciati per irregolarità alle disposizioni del Dlgs 152/2006; agli stessi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati. Non essendo stata pagata l'ammenda, ne è stata data comunicazione all'Autorità giudiziaria.
- Il titolare di un'azienda olearia è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.
- Il gestore di un impianto di depurazione è stato denunciato per stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali; gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Sassari

- L'amministratore unico di un impianto di recupero di rifiuti è stato denunciato per violazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia); gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Ancona

- I legali rappresentanti di una società sono stati denunciati per gestione non autorizzata, deposito incontrollato e getto pericoloso di rifiuti speciali; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.
- Il legale rappresentante di una cooperativa agricola è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.
- Il legale rappresentante di una azienda agricola è stato denunciato per esercizio dell'attività in assenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.

Noe di Pescara

- I legali rappresentanti di 17 società sono stati denunciati per irregolarità riguardanti in particolare le emissioni in atmosfera e la gestione illecita di rifiuti; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Campobasso

- Il titolare di una società è stato denunciato per stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi oltre i limiti temporali previsti e per aver esercitato le attività aziendali in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i termini fissati.
- Due persone sono state denunciate per stoccaggio non autorizzato di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Brescia

- Il titolare di un'azienda vitivinicola è stato denunciato per aver attivato uno scarico di acque in assenza di autorizzazione; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.
- Il legale rappresentante di un oleificio è stato denunciato per aver operato in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Genova

- Su 83 controlli effettuati presso frantoi, sansifici, cantine vinicole, cantieri edili e impianti di trattamento rifiuti i militari hanno accertato 8 reati alla normativa ambientale prevista dal Codice dell'Ambiente, provvedendo a impartire ad altrettanti soggetti, legali rappresentanti di aziende, le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Alessandria

- Il legale rappresentante di una società specializzata in finiture in metallo è stato denunciato per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti; contestualmente

sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Trento

- I legali rappresentanti di due società operanti nel settore del recupero dei rifiuti sono stati denunciati per inosservanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione a svolgere l'attività; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Due persone sono state denunciate per incenerimento illecito di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Udine

- Il legale rappresentante di una società operante nel settore analitico è stato denunciato per non aver recuperato o smaltito correttamente i prodotti chimici scaduti giacenti nel proprio magazzino; contestualmente gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il legale rappresentante di una società specializzata nella fornitura di materiali da costruzione e il legale rappresentante di una società edile sono stati denunciati per gestione di rifiuti in ambito transfrontaliero in assenza di autorizzazioni; contestualmente, ai due sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di due società sono stati denunciati per aver gestito rifiuti inerti in assenza delle autorizzazioni richieste; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di tre società sono stati denunciati per gestione di rifiuti costituiti da indumenti usati in assenza di autorizzazioni; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il legale rappresentante di una società operante nel settore della carpenteria metallica è stato denunciato per aver installato e attivato un impianto di granigliatura in assenza di autorizzazioni; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Venezia

- Il legale rappresentante di un frantoio è stato denunciato per aver superato i limiti temporali per il deposito temporaneo di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Bologna

- Il rappresentante di una società è stato denunciato per aver attivato tre impianti in assenza delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera previste dal Codice dell'Ambiente; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una azienda operante nel settore del trasporto dei rifiuti, in concorso con i legali rappresentanti dell'azienda che li produceva, è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente, sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita e per violazione delle disposizioni sulla tenuta degli impianti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita e per violazioni alle disposizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una società a cui era stata affidata la gestione di rifiuti di una stazione ecologica comunale è stato denunciato per violazioni al Codice dell'Ambiente; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei detersivi è stato denunciato per aver violato i limiti tabellari relativi alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Treviso

- Il titolare di una azienda operante nel settore della produzione di mobili è stato denunciato per superamento dei limiti tabellari per le emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica e carta è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate entro i limiti prescritti.
- Il titolare di una impresa produttrice di bitume è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Napoli

- Il **29 luglio 2015** i Carabinieri del Noe, insieme al personale dell'Ente Parco fiume Sarno, hanno accertato all'interno del canale che sfocia nel Sarno ingenti quantitativi di rifiuti di ogni tipo, comprese sostanze oleose, sedimenti e fanghi industriali e di depurazione. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale secondo l'art. 452 bis del codice penale.

Noe di Caserta

- Il **29 settembre 2015** i carabinieri del Noe, in collaborazione con l'Arpac, hanno accertato presso gli ospedali «Moscati» di Aversa e il presidio ospedaliero di Marcianise una lunga serie di violazioni. Le illegalità hanno riguardato principalmente lo scarico dei reflui particolarmente inquinanti direttamente nella rete fognaria senza i trattamenti previsti dalla legge. Con questa accusa, gli inquirenti hanno impartito ai responsabili delle due strutture sanitarie le prescrizioni previste dalla legge 68/15.
- Il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per aver operato in assenza dell'autorizzazione richiesta per le emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di un'azienda zootecnica è stato denunciato per gestione illegale dei reflui; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Potenza

- Il titolare di un opificio dedito alla produzione di olio di oliva è stato denunciato per aver attivato uno scarico di acque in assenza di autorizzazione e per aver operato in assenza della preventiva comunicazione relativa alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Catanzaro

- I titolari di quattro aziende vinicole sono stati denunciati per gestione illegale dei rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per aver adibito un ex campo sportivo allo stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i limiti di tempo prescritti.
- Il titolare di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per aver adibito un parcheggio destinato ai mezzi per la raccolta di Rsu allo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati e indifferenziati; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Lecce

- L'amministratore unico della ditta brindisina è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti ed è stato disposto il sequestro di un'area di 300 mq, dove era stati depositati in maniera incontrollata rifiuti speciali. Contestualmente i militari hanno disposto le prescrizioni al fine di imporre lo smaltimento regolare dei rifiuti stoccati.

Noe di Palermo

- Il legale rappresentante di un impianto di recupero di rifiuti è stato denunciato per inosservanza dei limiti quantitativi di messa in riserva e per le modalità di conduzione dell'impianto (in difformità rispetto al progetto autorizzato); contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Guardia di finanza

- Il 28 agosto 2015 la Guardia di finanza ha sequestrato nel comune di San Gillo, provincia di Torino, 450 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, in un capannone

industriale abbandonato. Ai proprietari del sito sono state comminate le prescrizioni previste dalla legge 68/15.

- Il 6 novembre 2015 la Guardia di finanza ha sottoposto a sequestro tre aree a ridosso del torrente Titerno, nelle località di Madonna delle Grazie di Faicchio e Cannaulino, in provincia di Benevento, per un totale di 60.000 metri quadrati. Le indagini hanno smascherato operazioni di prelievo abusivo di materiali inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) nel greto e a ridosso delle sponde del fiume, fino ad una profondità di oltre 6 metri. Insieme all'area sono finiti sotto sequestro anche gli impianti e i mezzi meccanici utilizzati per l'estrazione e il trasporto di materiale, mentre sei sono state le persone denunciate. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa 1 milione di euro. Lo sbancamento abusivo veniva ricolmato con materiale di scarto e rifiuti speciali, causando danni all'ecosistema fluviale del Titerno, alterandone le sponde e determinando un abbassamento dell'alveo che rischiava di esporre le zone circostanti al rischio inondazione. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale (art. 452 del codice penale).
- Il 7 gennaio 2016 la Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva nella zona industriale di Borgaro Torinese, nell'area metropolitana di Torino, composta da circa 240 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui 6 tonnellate di prodotti chimici e oli esausti. Ai due i titolari della società coinvolti è stata contestata la gestione illegale di rifiuti e sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il 29 febbraio 2016 la Guardia di finanza ha sequestrato un'intera area industriale di 20 mila metri quadrati tra i comuni di Sarzana e Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, al cui interno sono state rinvenute circa 13 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui anche fibre di amianto. Ai due titolari dell'area è stato imposto di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi in ottemperanza alla legge 68/15.

Capitanerie di porto

- Il 30 giugno 2015 la Capitaneria di porto di Manfredonia ha sequestrato il depuratore locale perché le acque reflue finivano senza trattamento direttamente in mare, circostanza ben visibile dalle schiume presenti nello scarico finale. Tra i reati contestati l'art. 452 bis del codice penale, ossia l'inquinamento ambientale previsto dalla legge 68/2015.

- Il 30 settembre 2015 la Capitaneria di porto di Napoli ha portato a termine l'operazione denominata "Miglio d'oro" tra i comuni di Torre del Greco ed Ercolano con il sequestro di un'area di circa 10.000 mq, illecitamente destinata allo stoccaggio di rifiuti industriali. Quindici le persone denunciate all'Autorità giudiziaria per un lungo elenco di reati ambientali, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale); allo stesso tempo ai denunciati sono state impartite le prescrizioni (ottemperate entro i termini fissati) ai sensi della parte sesta bis della legge 68/15.
- Il 22 novembre 2015 la Capitaneria di porto di Napoli ha provveduto al sequestro di 4 allevamenti zootecnici su un'area agricola di 400 chilometri quadrati che si estende tra Eboli, Altavilla Silentina e Albanella con l'accusa di inquinamento dei fiumi Sele e Calore. I maggiori illeciti sono stati riscontrati nella gestione dei reflui e dei rifiuti che finivano nei terreni senza alcun tipo di trattamento. Gli allevatori sono stati denunciati per smaltimento abusivo di rifiuti speciali, realizzazione di scarichi abusivi di acque reflue e modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico. Sono state emesse a carico degli allevatori le prescrizioni ex legge 68/15 con lo scopo di eliminare in tempi brevi tutte le condotte illecite.
- Il 1 dicembre 2015 la Capitaneria di porto, insieme all'Agenzia delle dogane di Napoli, ha sequestrato beni per un totale di 240 milioni di euro nei confronti della società Kuwait Petroleum Italia, nell'ambito dell'operazione denominata "Terra pulita". Otto le persone indagate per lo stoccaggio illecito di ingenti volumi di rifiuti pericolosi (42mila metri cubi di acque oleose) e il loro successivo smaltimento illecito. Per il Gip che ha firmato il sequestro la gestione era "in palese violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale". Alla società, che ha respinto ogni addebito, sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68 al fine di sanare gli illeciti di carattere contravvenzionale.

Polizia di Stato

- Il 28 ottobre 2015 gli agenti del Commissariato di Polizia di Sant'Agata Militello hanno posto sotto sequestro rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti da un cantiere nautico nel comune di Torrenova (Me) privo di autorizzazioni ambientali. Due le persone denunciate, a cui sono state impartite le prescrizioni prevista dalla legge 68/15.

- Il 5 novembre 2015 la Polizia di Stato ha condotto un blitz sulla gestione del depuratore di Tusa (Me), privo di autorizzazione (l'ultima risaliva al 1998). La vasca di decantazione (detta imhoff), che avrebbe dovuto fornire un primo trattamento al refluo, non era nemmeno collegata alla condotta fognaria e risultava così inutilizzata da tempo. I reflui venivano scaricati direttamente sul suolo, per poi confluire nel sottostante torrente Cicero. Gli agenti, in attesa di conoscere lo stato della contaminazione prodotta, hanno impartito ai gestori dell'impianto le prescrizioni secondo quanto previsto dalla legge 68/15.

Operazioni interforze

- Il 10 dicembre 2015 un'operazione congiunta del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, coordinata dalla Dia e denominata "Terra nostra", ha portato al sequestro di due impianti di produzione di energia da biomasse presenti in provincia di Cagliari, una a Decimoputzu e l'altra a Guspini. Sequestrati gli impianti ma anche beni e conti correnti riconducibili agli amministratori che nel corso del tempo si sono susseguiti alla guida della società, per complessivi 8 milioni di euro. Dalle indagini sarebbe emerso l'irregolare raccolta, trasporto e smaltimento dei residui della produzione di biogas con il conseguente sversamento incontrollato e continuo su terreni agricoli. I reati ipotizzati sono truffa aggravata, raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, abusi edilizi e disastro ambientale (art. 452 quater della legge 68/15).
- Il 14 gennaio 2016 il Corpo forestale dello Stato e la Capitaneria di porto hanno sequestrato presso il molo Fornelli a La Spezia l'area di cantiere, dove al momento erano in corso le operazioni di dragaggio nello specchio d'acqua antistante. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale).



46170/16



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
 DEL 21/09/2016

Sent. n. sez.
 1932/2016

- Presidente -
 - Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
 N.10094/2016

Composta da:

GIOVANNI AMOROSO
 LUCA RAMACCI
 ELISABETTA ROSI
 ANGELO MATTEO SOCCI
 GIOVANNI LIBERATI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA
 SPEZIA

nei confronti di:

SIMONELLI FABRIZIO nato il 05/10/1967 a LA SPEZIA

avverso la sentenza del 22/01/2016 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 lette/sentite le conclusioni del PG *l. D.m. che ha concluso*
in il rigetto del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 22/1/2016 ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29/12/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto una porzione di fondale ed un cantiere, ipotizzandosi, a carico di **Fabrizio SIMONELLI**, progettista e direttore dei lavori di dragaggio del «molo Garibaldi» e del «molo Fornelli», il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* cod. pen., concretatosi nell'aver omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 452-*bis* cod. pen., osservando che il Tribunale ha riconosciuto l'astratta configurabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del reato oggetto della provvisoria incolpazione, fatta eccezione per il deterioramento significativo delle acque, che ha invece escluso con giudizio che, secondo il Pubblico Ministero ricorrente, avrebbe travalicato l'ambito della limitata cognizione attribuita al giudice del riesame, sconfinando in un pieno giudizio di merito.

Aggiunge che le valutazioni effettuate dal Tribunale, avuto riguardo agli esiti delle indagini in corso, sarebbero comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art. 452-*bis* cod. pen. ed, inoltre, che i giudici del riesame, sempre sulla base di quanto accertato, avrebbero in ogni caso potuto qualificare diversamente i fatti come delitto tentato o, al più, come contravvenzione in relazione all'art. 674 cod. pen.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha invece concluso per il rigetto del ricorso.

In data 20/9/2016 la parte offesa Legambiente Onlus, tramite il proprio difensore, depositava memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va premesso che la vicenda in esame, per quanto è dato rilevare dal ricorso e dall'ordinanza impugnata, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, è caratterizzata dalle seguenti principali scansioni fattuali.

Nell'ambito di operazioni di dragaggio, finalizzate all'attuazione di un progetto di bonifica dei fondali dei moli «Fornelli» e «Garibaldi», la ditta incaricata, come documentato da diverse annotazioni del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto, avrebbe violato palesemente le prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari accorgimenti per limitare l'intorbidimento delle acque, quali la presenza di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter lavare la benna prima di ogni immersione e la predisposizione di un sistema di conterminazione per evitare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti, costituito da elementi galleggianti in poliuretano (panne) ai quali sono fissati elementi verticali in poliestere resinato (gonne), che scendono verso il fondo al quale devono essere solidarizzati. Le gonne, inoltre, dovevano essere giuntate tra loro con nastro in polipropilene e trattenute al fondo con ancore piombi e, in caso di rottura degli elementi del sistema, il dragaggio avrebbe dovuto essere interrotto per il tempo necessario alla riparazione. L'area di lavoro andava inoltre delimitata con un sistema a «panne fisse» galleggianti ancorate a corpi in cemento armato di 8.000 Kg posti sul fondale.

Il Tribunale, indicando nel dettaglio le ulteriori prescrizioni finalizzate a minimizzare gli effetti dell'attività, precisa che, in occasione di diversi sopralluoghi, si era accertato che le gonne non risultavano affatto ancorate al fondo e risultavano essere emerse in superficie a causa delle turbolenze provocate dall'elica del rimorchiatore, con la conseguenza che, ad ogni azione della benna dell'escavatore, veniva sversata al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito, come documentato dalle verifiche effettuate dall'ARPAL.

I giudici del riesame danno altresì atto di altri dati fattuali, tra i quali assumono rilievo, per ciò che concerne la vicenda in esame: la documentata presenza, nell'area da bonificare, di sedimenti fino a 100 cm. che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (viene, a tale scopo, testualmente citato il contenuto del



progetto di bonifica); la piena consapevolezza, da parte dei responsabili dell'azienda incaricata dei lavori, della condotta abusiva, tanto che, essendo costoro avvisati preventivamente dall'ARPAL dei futuri controlli, sospendevano momentaneamente i lavori per non innalzare il livello di torbidità (il Tribunale indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti).

Emerge, inoltre, dal ricorso, che le modalità di esecuzione dei lavori erano conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale, il cui fine era quello di concludere celermente l'intervento, abbattendo i costi ed ottenendo, così, un maggiore profitto e che detta attività, all'atto del sequestro, si era protratta per oltre dieci mesi.

Il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia anche che il livello di torbidità delle acque conseguente alla dispersione dei fanghi inquinanti risultava, rispetto a quello verificato quando l'attività veniva svolta nell'osservanza delle prescrizioni, fino a 30 volte superiore per il molo «Garibaldi» e fino a 4,8 volte per il molo «Fornelli», evidenziando, però, che le indagini avevano consentito di accertare che i dati forniti dall'ARPAL erano comunque minimizzanti.

Sulla base dei dati appena sintetizzati, dunque, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio, escludendo la sussistenza del *fumus* del reato per le ragioni indicate in premessa ed oggetto di censura in ricorso.

2. Occorre a questo punto verificare se, come lamentato dal Pubblico Ministero ricorrente, i giudici del riesame abbiano effettivamente travalicato l'ambito della cognizione loro attribuita dalla legge, sconfinando in un giudizio di merito.

La risposta non può che essere negativa.

Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* demandata al giudice del riesame va effettuata mediante una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati (*ex pl.*, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103, con ampi richiami ai precedenti)

Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del *fumus* del reato può riguardare anche



l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), Bedino, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. conf.).

3. Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale ha certamente fatto buon uso dei suddetti principi, che pure ha richiamato, procedendo ad una completa verifica, sulla base degli elementi posti a sua disposizione, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, tra i quali ovviamente rientra anche l'evento, che però ha motivatamente escluso.

Così operando, il Tribunale non ha travalicato i limiti della propria cognizione, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, né può dirsi che abbia operato una valutazione piena del merito, essendosi limitato a rilevare, sulla base dei dati disponibili e sotto il profilo del *fumus* del reato, l'assenza di una compromissione o di un deterioramento consistente e quantificabile.

4. Questione diversa è, invece, quella concernente la correttezza dell'interpretazione dell'art. 452-bis cod. pen. offerta dai giudici del riesame.

Va ovviamente dato atto della circostanza che trattasi di questione nuova, dal momento che la richiamata disposizione è stata, come noto, introdotta con la legge 22 maggio 2015 n. 68, la quale ha disposto l'inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, della Parte Sesta-bis relativa ai delitti contro l'ambiente rispetto ai quali neppure la dottrina, nei contributi sinora offerti, è pervenuta a conclusioni univoche.

Tale novità richiede, pertanto, un minimo approfondimento.

5. L'art. 452-bis cod. pen. così dispone: *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione*



o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il requisito della «abusività» della condotta, sul presupposto che l'attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica.

Pare dunque opportuno ricordare, in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-bis del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152/06, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.).

Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Alla luce di tali considerazioni le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale risultano del tutto legittime come pure riconosciuto dal ricorrente.



6. Anche in ordine all'individuazione del bene ambientale sul quale si riverberano le conseguenze della condotta non vi è incertezza alcuna, essendo le acque in genere, così come l'aria, espressamente contemplate dall'art. 452-bis cod. pen. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile, diversamente da quanto previsto riguardo al suolo ed al sottosuolo, il cui degrado deve interessarne «porzioni estese o significative».

È tuttavia evidente che, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire «significativo» quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo.

La questione, tuttavia, non si pone nel caso in esame, risultando dall'ordinanza impugnata (pag. 7) che l'area interessata dall'intervento bonifica ha un'estensione di 85.000 mq.

7. Ciò che invece viene posto in dubbio dai giudici del riesame, come si è detto in precedenza, è il fatto che l'esito delle condotte accertate abbiano effettivamente determinato quella compromissione o un deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede.

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una

